

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3999-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi

Presentato il 22 maggio 2003

(Relatore: **BRUNO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3999.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 maggio 2003 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 3999.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3999,

rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

considerata l'opportunità che all'articolo 1, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, sia riformulata la disposizione novellando il predetto articolo 1, comma 1,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui dispone che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, si valuti l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, facendo espresso riferimento unicamente al comma 4 del citato articolo 17 o richiamando l'oggetto della disciplina che si intende applicare.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione (Affari esteri e comunitari), esaminato il disegno di legge C. 3999 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2003 recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi;

valutata per quanto di competenza, la necessità di arrivare in tempi brevi ad una soluzione diplomatica della situazione dei tre palestinesi, oggetto del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044480